CAMERA DEI DEPUTATI N. 3548

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIOCCHETTI

Nuove norme finalizzate all'abbellimento di opere e aree urbane di interesse storico

Presentata il 13 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Considerato che la precedente legislazione (in vigore dal 1949 e modificata nel 1960) non ha sortito pienamente gli effetti che si era prefissata per ciò che riguarda l'abbellimento, con opere d'arte, degli edifici pubblici e, malgrado l'impegno degli organi preposti a far attuare quanto più possibile queste norme, si è ravvisata sempre più nel tempo l'esigenza di rivedere le medesime alla luce delle continue e sempre più pressanti richieste di miglioramento della qualità della vita provenienti da tutte le forze sociali e culturali. Dal vecchio dettato legislativo traspare innanzitutto il concetto, ormai largamente superato, di abbellire solo l'interno di edifici pubblici da costruire *ex novo*, mentre anacronistica e poco aderente alla realtà è la previsione di opere all'interno degli edifici distrutti a causa di soli eventi bellici. Ma ancora più estranea ai tempi è l'esistenza di una commissione giudicatrice centrale delle opere d'arte la quale, figlia della logica d'anteguerra, ancora oggi viene nominata con un lento meccanismo burocratico, che non consente una rapida conclusione decisionale in caso di mancanza di uno o più membri di essa, né, tantomeno, è vicino alla mentalità, alle tradizioni e alla storia delle popolazioni locali. Cosa questa che non rispecchia né il senso democratico indicato dalla Costituzione, nè il concetto di decentramento amministrativo attuato, negli anni, dallo stesso Stato. Il risultato di tale situazione ha prodotto, nella maggioranza dei casi, degli edifici pubblici privi di qualsiasi opera artistica, snaturando, quindi, quella che fu l'intenzione dei primi legislatori e, conseguentemente, creando degli immobili poco accettabili dal punto di vista dell'estetica, interna ed esterna, da

parte di quanti, per ragioni di lavoro o altro, li frequentano. In epoca recente ciò è stato maggiormente messo in risalto dalla « piattezza » di quegli immobili costruiti, sempre più frequentemente, con il solo cemento armato. Da parte loro, gli enti locali, date le attuali difficoltà economiche e di bilancio, non hanno sempre avuto la possibilità di attuare programmi di abbellimento in aree di propria competenza. Ciò ha visto sempre più consolidarsi la prassi della delega ad associazioni e singoli privati che, solo grazie al grosso impegno personale, sono riusciti a realizzare numerose opere artistiche le quali, però, non sono sempre risultate di buona fattura, mentre, in altri casi ancora, gli enormi costi non hanno giustificato la realizzazione di manufatti di pari valore. La presente proposta di legge vuol essere, quindi, un riordino ed un aggiornamento di quelle precedenti, prevedendo una serie di agevolazioni e di meccanismi volti a migliorare e moltiplicare i manufatti artistici da usare in funzione sia di arredo urbano sia di arredo di opere pubbliche; a snellire, inoltre, le procedure di nomina delle commissioni giudicatrici; a facilitare l'impegno di chi, per ragioni associative, storiche o morali, intende perpetuare il ricordo di avvenimenti o persone legate alla storia locale o nazionale allargando, per questi fini, le agevolazioni fiscali già previste per gli altri tipi di beni culturali e per il settore dello spettacolo (legge 2 agosto 1982, n. 512, e legge 30 aprile 1985, n. 163). Nel contempo, si aumentano il controllo ed il potere sanzionatorio dell'amministrazione statale in caso di evasione dagli obblighi stabiliti. Infine, si sottolinea che la presente proposta di legge non comporta alcun onere finanziario in quanto riveste carattere esclusivamente funzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Le amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo nonché le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici che provvedono alla esecuzione, ricostruzione, manutenzione, allestimento ed ammodernamento di opere pubbliche, hanno l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel relativo progetto, alla progettazione, acquisto, ordinazione o finanziamento di opere d'arte destinate ad abbellimento e decorazione di edifici, di parchi e di aree urbane di interesse pubblico, anche quando queste sono state progettate e realizzate per conto di fondazioni, associazioni e comitati che perseguono, senza fini di lucro, le finalità di cui alla presente legge.

2. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1, le costruzioni, le ricostruzioni, le manutenzioni e gli allestimenti di edifici destinati ad uso industriale e di alloggi popolari, nonché le opere, a qualsiasi uso destinate, che importano una spesa non superiore a lire 300 milioni.

ART. 2.

(Progetti).

1. I progetti relativi agli edifici di cui all'articolo 1 devono contenere l'indicazione di massima delle opere d'arte da realizzare ed il computo del relativo importo.

2. Qualora il progetto non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e di scultura, la quota non inferiore al 2 per cento di cui all'articolo 1 è devoluta all'acquisto di opere d'arte, di pittura e di

scultura, destinate alla decorazione degli interni od alla collocazione in aree di interesse pubblico.

3. Nel caso in cui gli edifici, le opere pubbliche, le manutenzioni, gli allestimenti e gli ammodernamenti siano eseguiti per lotti separati, ed anche in tempi successivi, ai fini della determinazione della quota di cui al comma 2, si considera la spesa totale del progetto.

ART. 3.

(Collaudi).

1. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni, ricostruzioni, manutenzioni, allestimenti ed ammodernamenti di cui alla presente legge, il collaudatore deve accertare, sotto la sua personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2.

2. In caso di mancato adempimento ai sensi del comma 1, le opere devono essere dichiarate non collaudabili fino a quando gli obblighi stessi siano stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato le somme relative alle opere mancanti o non finanziate alla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici.

ART. 4.

(Benefici).

1. Alle opere progettate e costruite per conto degli enti pubblici o delle fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 1 si applicano i benefici di cui agli articoli 7 ed 8, previa approvazione da parte delle competenti autorità e qualora non sia stato già concesso alcun tipo di finanziamento per la loro completa realizzazione.

ART. 5.

(Comunicazioni).

1. Gli enti che provvedono alla esecuzione, ricostruzione, manutenzione, allesti-

mento e ammodernamento di opere pubbliche comunicano alla competente soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici, entro trenta giorni dalla approvazione da parte delle competenti autorità, gli estremi degli atti che comportano la costituzione della quota non inferiore al 2 per cento di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(Commissioni giudicatrici).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite, a livello regionale, apposite commissioni per la valutazione dei progetti delle opere d'arte, che si riuniscono quando il valore complessivo delle opere da eseguire supera lire 15 milioni di spesa. Tali commissioni sono composte da:

a) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici artistici e storici o un funzionario da questo delegato;

b) il progettista dell'opera, o un suo delegato;

c) tre rappresentanti dei pittori e scultori designati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

2. I compiti di segreteria delle commissioni di cui al comma 1 sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

3. Le commissioni durano in carica cinque anni.

4. Per le opere d'arte il cui valore supera lire 100 milioni di spesa è previsto un concorso, riservato ai soli artisti, indetto a carattere nazionale e internazionale.

ART. 7.

(Oneri deducibili ai fini fiscali).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interamente deducibili le erogazioni libe-

rali in denaro effettuate dalle persone fisiche e giuridiche a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute e di comitati legalmente costituiti che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività finalizzate alla realizzazione, manutenzione, conservazione e pubblicizzazione di opere d'arte commemorative di avvenimenti o personaggi che rivestono particolare importanza per la storia locale e nazionale.

ART. 8.

(Esenzioni da imposta).

1. Le fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 1 sono esentati dal pagamento delle imposte di bollo e di registro, e delle tasse di concessione sugli atti finalizzati alla progettazione, acquisto, ordinazione, finanziamento e costruzione di opere d'arte commemorative di avvenimenti o personaggi che rivestono particolare importanza per la storia locale e nazionale.

2. Sono altresì esenti dall'imposta di bollo, dalle tasse di concessione e dall'imposta sul valore aggiunto le autorizzazioni ed i documenti contabili prodotti per le finalità di cui al comma 1.

ART. 9.

(Certificazioni).

1. Ai fini del'ottenimento dei benefici di cui agli articoli 7 e 8, il competente soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici rilascia, agli enti ed ai privati interessati, la relativa certificazione o nulla osta.

ART. 10.

(Regime dei suoli pubblici e della proprietà dell'opera).

1. Le opere d'arte costruite sui suoli di proprietà pubblica con i fondi di cui alla presente legge rimangono di proprietà dell'ente possessore, dopo l'espletamento delle

prescritte procedure di finanziamento e di collaudo.

2. Gli enti pubblici non possono vendere, alienare, affittare o concedere a qualsiasi titolo il suolo su cui è posta o deve essere posta l'opera d'arte nè il suolo usato in funzione di decorazione e abbellimento della stessa anche quando questa sia realizzata da privati, con fondi propri, a fini filantropici.

ART. 11.

(Suoli di proprietà privata).

1. Gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni ed i comitati di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad acquistare, con i finanziamenti di cui alla presente legge, previo parere della competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, i suoli di proprietà privata necessari al posizionamento, decorazione e abbellimento di un'opera d'arte che, per particolari ed importanti motivazioni storiche e culturali, sia commemorativa di avvenimenti o personaggi della storia locale o nazionale legati al terreno o al luogo da acquistare. Il relativo prezzo è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

ART. 12.

(Cassa di previdenza).

1. Gli artisti autori delle opere d'arte di cui alla presente legge sono tenuti a versare a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, una quota pari al 2 per cento del costo totale dell'opera. La stessa percentuale si applica anche sugli importi destinati ad acquisti e ordinazioni di opere d'arte.

2. Il versamento a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici di cui al comma 1, è effettuato

direttamente dagli artisti autori dell'opera e dai soggetti che hanno proceduto alle ordinazioni ed agli acquisti.

3. Il versamento di cui al comma 2 deve essere effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla liquidazione dei lavori ovvero delle ordinazioni o degli acquisti.

ART. 13.

(Sanzioni).

1. Ai soggetti che non adempiono alle disposizioni di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio della quota prevista per ogni singolo progetto, ordinazione od acquisto, entro il termine stabilito dalla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici. Per ogni giorno di ritardo si applica una maggiorazione da lire 50.000 a lire 100.000.

2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa ai sensi del comma 1 sono versate alla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici che, su richiesta degli enti pubblici o delle fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 1 le utilizza per l'acquisto e la realizzazione di opere d'arte da collocare negli immobili situati nelle aree di cui agli articoli 10 e 11.

3. In mancanza delle richieste di cui al comma 2, le somme di cui al medesimo comma sono utilizzate per il restauro delle opere di scultura e pittura vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è di competenza della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente per territorio la quale si sostituisce all'amministrazione inadempiente per il rispetto di tutti gli obblighi prescritti dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, alle varia-

zioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

ART. 14.

(Progetti già approvati).

1. I progetti e le opere d'arte che risultano approvati e parzialmente realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e non finanziati, accedono, con precedenza, ai finanziamenti di cui all'articolo 1, senza il parere delle commissioni previste all'articolo 6.

ART. 15.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.